

a cura di  
**GIUSEPPE PALMISANO**



**GAETANO  
ARANGIO-RUIZ  
LA LEZIONE  
DI UNA VITA**

**COS'È E COM'È  
IL DIRITTO  
INTERNAZIONALE**

*Collana*

---

**Diritto internazionale,  
Diritto internazionale privato  
e dell'Unione Europea**

**5**



*Roma TrE-Press*

2023



Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Giurisprudenza

NELLA STESSA COLLANA

1. A. DI BLASE (a cura di), *Convenzioni sui diritti umani e Corti nazionali*, 2014
2. A. DI BLASE, G. BARTOLINI, M. SOSSAI (a cura di), *Diritto internazionale e valori umanitari*, 2019
3. A. DI BLASE, V. VADI (a cura di), *The Inherent Rights of Indigenous Peoples in International Law*, 2020
4. M. SOSSAI, *Sanzioni delle Nazioni Unite e Organizzazioni Regionali*, 2020

Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Giurisprudenza

a cura di  
**GIUSEPPE PALMISANO**

# **GAETANO ARANGIO-RUIZ**

## **LA LEZIONE DI UNA VITA**

### **COS'È E COM'È IL DIRITTO INTERNAZIONALE**

**5**

**Collana**

---

**Diritto internazionale,  
Diritto internazionale privato  
e dell'Unione Europea**



*Roma TrE-Press*  
**2023**

Il presente volume è il n. 5 della Collana Diritto internazionale, Diritto internazionale privato e dell'Unione Europea, varata su iniziativa di docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa Collana si intende condividere e sostenere scientificamente il progetto editoriale di Roma TrE-Press, che si propone di promuovere la cultura giuridica incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l'uso del formato digitale ad accesso aperto.

This volume belongs to the Roma TrE-Press series devoted to Public and Private International Law, and European Union Law, which was founded by professors of the Law Department to support the Roma Tre University project aimed at promoting high quality research and fostering education through on-line open access publications available for free download.

*Membri del Comitato scientifico della Collana:*

Pia Acconci, Roberto Baratta, Giulio Bartolini, Antonio Blanc Altemir, Paolo Benvenuti, Giandonato Caggiano, Javier Carrascosa Gonzales, Roberta Clerici, Antonietta Di Blase, Alessandra Gianelli, Andrea Giardina, Alessandra Lanciotti, Fiona MacMillan, Roberto Mastroianni, Paolo Mengozzi, Claudia Morviducci, Teresa Maria Moschetta, Giuseppe Palmisano, Francesco Salerno, Mirko Sossai, Ennio Triggiani, Ugo Villani.

*Coordinamento editoriale:*

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

*Elaborazione grafica della copertina:* **MOSQUITO**, [mosquitoroma.it](http://mosquitoroma.it)

*Impaginazione e cura editoriale:* Colitti-Roma [colitti.it](http://colitti.it)

*Edizioni:* *Roma TrE-Press*

Roma, maggio 2023

ISBN: 979-12-5977-187-2

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell'ambito della  
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

## Indice

<i>Presentazione</i>	7
PAOLO BENVENUTI, <i>Introduzione: un ricordo di Gaetano Arangio-Ruiz</i>	9
GIUSEPPE PALMISANO, <i>La persona internazionale dello Stato e la questione della ricostruzione dell'attività e volontà dello Stato</i>	17
FRANCESCO SALERNO, <i>La rivisitazione della concezione dualista alla luce della diversità tra diritto internazionale e dimensione interindividuale del diritto</i>	29
FLAVIA LATTANZI, <i>Significato e portata del dominio riservato come limite a protezione della sovranità-indipendenza dello Stato</i>	43
SERGIO MARCHISIO, <i>La critica dell'analogia federale e di paradigmi costituzionalistici come chiavi di lettura del ruolo delle organizzazioni internazionali</i>	63
GIUSEPPE NESI, <i>Immagine e realtà della funzione normativa dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite</i>	73
MAURIZIO ARCARI, <i>Contromisure e obblighi di regolamento delle controversie nella responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti</i>	81

Giuseppe Nesi

*Immagine e realtà della funzione normativa dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'Assemblea generale – 3. Il Consiglio di sicurezza – 4. Riflessioni conclusive: al di là della funzione 'normativa' dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza.

1. *Introduzione*

Come ci è stato insegnato da chi oggi viene celebrato, parlare della cosiddetta funzione normativa dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite presupporrebbe parlare della teoria delle organizzazioni internazionali e del sistema delle fonti del diritto internazionale. Non è un caso che il Professor Arangio-Ruiz abbia intitolato la ristampa del suo corso all'Aja del 1972 *The UN Friendly Relations Declaration and the System of the Sources of International Law*, completato dall'«Appendix on the Concept of International Law and the Theory of International Organization». E, d'altra parte, è noto come fin da quelli che egli definiva i suoi scritti giovanili e cioè fin dall'inizio degli anni '50, Arangio-Ruiz abbia in ogni suo volume, in ogni suo articolo, in ogni intervento nelle sedi più disparate costruito e diffuso la sua coerente idea di cosa sia e di come sia il diritto internazionale, tanto ben ricordata da coloro che mi hanno preceduto.

Ma ritornando al tema che tratterò, ovviamente non parlerò della teoria dell'organizzazione internazionale né del sistema delle fonti ma mi limiterò ad offrire qui alcune brevi considerazioni sulla c.d. funzione 'normativa' dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza partendo dalla Carta delle Nazioni Unite e dalle caratteristiche essenziali dei due principali organi politici del sistema ONU e dalle loro competenze proprio in relazione alla formazione del diritto internazionale, sulle tracce degli

insegnamenti ricevuti e provando a dare, alla fine, un contributo personale, o forse lanciando una provocazione.

## 2. *L'Assemblea generale*

L'Assemblea generale è l'organo politico, rappresentativo dell'intera *membership*, con competenze universali e modalità operative ben definite dalla stessa Carta, anche in relazione agli atti che emana. Negli artt. dal 10 al 14 per ben cinque volte si ricorda che l'Assemblea generale può «fare raccomandazioni» o non deve farne a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di sicurezza (art. 12), ed è dunque chiaro che le sue risoluzioni non possono che avere, salvo che sia diversamente disposto dalla Carta, carattere esortativo, tutt'al più ricognitivo del diritto internazionale, e non sono vincolanti per gli Stati membri. E questo, com'è noto, a prescindere dalla denominazione delle risoluzioni: non è sufficiente che siano chiamate 'Dichiarazioni di principi', o che vengano adottate ad amplissima maggioranza o per *consensus*, come avvenuto per la celebre risoluzione sopra ricordata, la c.d. «UN Friendly Relations Declaration», *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, adottata il 24 ottobre del 1970 e che ha visto Arangio-Ruiz tra i più vivaci negoziatori per conto del nostro Paese a New York nella seconda metà degli anni '60. Era quella un'epoca nella quale, come noto, le istanze provenienti soprattutto dai Paesi allora denominati in via di sviluppo e spesso nati dalla decolonizzazione (oggi diremmo 'Global South') spingevano per attribuire alle risoluzioni dell'Assemblea generale, o almeno ad alcune di esse, carattere vincolante, nell'auspicio di dare vita a un presunto 'nuovo ordine internazionale' nel quale le posizioni e gli interessi di quei Paesi venissero adeguatamente considerati.

Quelle istanze, per quanto raccogliessero la simpatia di molti Stati, collidevano tuttavia con le disposizioni della Carta dell'ONU che assegnavano alle risoluzioni dell'Assemblea generale il carattere di raccomandazioni. E questo sarebbe in realtà stato sufficiente per escludere il carattere vincolante di quelle risoluzioni. L'esclusione del carattere 'normativo' delle risoluzioni dell'Assemblea generale è tuttavia corroborato, nella coerente costruzione teorica di Arangio-Ruiz, dall'assenza di sovraordinazione dell'Assemblea generale agli Stati, dal fatto che l'Assemblea generale non è il legislatore mondiale né, tanto meno, l'ONU è l'embrione di governo mondiale.



È invece sulla base del Trattato istitutivo, della Carta dell'ONU, che gli Stati membri s'impegnano a rispettare gli atti regolarmente adottati, e questo impegno ha natura rigorosamente contrattuale, escludendo qualsiasi tipo di subordinazione/sovraordinazione. L'esclusione della portata normativa delle risoluzioni dell'Assemblea generale, una posizione certamente scomoda all'epoca e che portò qualcuno ad accusare Arangio-Ruiz di conservatorismo, era tuttavia il precipitato di un'attenta e libera osservazione della realtà dei rapporti tra Stati riversata nei numerosi e approfonditi studi sulla natura del diritto internazionale, e costituiva a mio avviso anche una forma di garanzia delle competenze dei vari organi dell'ONU così come disegnati a San Francisco.

Allora, come oggi, le risoluzioni dell'Assemblea generale venivano e vengono considerate rilevanti elementi di prassi che, in quanto tali, possono contribuire alla formazione del diritto internazionale e dunque anche alla sua 'trasformazione', ma non avevano e non hanno forza vincolante (se non nei casi espressamente previsti dalla Carta dell'ONU), non possono certamente rendere lecita una condotta vietata dalla Carta. Basterebbe a questo proposito ricordare l'opinione consultiva della Corte internazionale di giustizia del 1996 sulla legittimità dell'uso e della minaccia dell'uso delle armi nucleari, nonché i recenti lavori della Commissione del diritto internazionale sulla rilevazione del diritto internazionale generale. Così come rilevanti elementi di prassi erano e sono da considerare, *mutatis mutandis*, le posizioni assunte dagli Stati membri dell'ONU nella negoziazione e adozione delle risoluzioni dell'Assemblea generale.

### 3. Il Consiglio di sicurezza

Se poteva apparire difficile negli anni '60 e '70 ricordare i limiti dell'Assemblea generale nella sua presunta funzione 'normativa' fino ad apparire conservatori, ancora più politicamente scomodo poteva risultare, dopo la cosiddetta fine della Guerra fredda, opporsi a chi riconosceva al Consiglio di sicurezza il presunto potere di «faire le droit, dire le droit, imposer le droit», e cioè di vestirsi, per l'oggetto di queste riflessioni, di competenze 'legislative', oltre che 'giudiziarie' ed 'esecutive'.

In un momento storico in cui, finalmente, il Consiglio di sicurezza sembrava essersi liberato dai lacci e laccioli politici che ne avevano impedito l'operatività nel primo mezzo secolo di vita dell'ONU, si sarebbe secondo alcuni perso un'occasione storica per dare attuazione alla

Carta. La posizione secondo la quale il Consiglio avrebbe avuto anche poteri 'normativi' era sostenuta da coloro che, per ragioni ideali o per pragmatismo o forse solo per una particolare (e in parte errata) visione della realtà, ritenevano che occorresse incoraggiare la tendenza a superare la paralisi del Consiglio e favorirne l'attivismo anche con qualche forzatura dal punto di vista giuridico se necessario.

La questione poteva apparire particolarmente complessa poiché mentre – come abbiamo ricordato – la Carta di San Francisco era chiara nel definire la portata degli atti dell'Assemblea generale, le disposizioni dei Capitoli VI, VII e VIII della Carta e gli articoli 24 e 25, assegnavano (e assegnano) un ampio margine di discrezionalità al Consiglio in merito alla portata degli atti da adottare nell'adempire alle sue responsabilità primarie nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

In questo contesto, molti Stati e buona parte della dottrina si sono sforzati di costruire giustificazioni alle risoluzioni con cui il Consiglio di sicurezza decise, ad esempio (e mi limito a ricordare soprattutto quanto avvenuto nella prima metà degli anni '90 ma potrebbero farsi molti esempi per gli anni successivi), come tracciare le frontiere tra gli Stati, o creare delle commissioni di compensazione, o ancora come sanzionare gli Stati rispetto alla mancata repressione di determinati crimini, oppure creare Tribunali penali internazionali quali quello per l'ex-Iugoslavia e per il Ruanda.

Al pari di quanto avvenuto per una serie di attività decise dal Consiglio ma non espressamente previste dalla Carta, si invocò la discrezionalità del Consiglio di sicurezza nell'ambito della sua responsabilità primaria nel mantenimento della pace e sicurezza internazionali. Tra i tentativi di giustificare il nuovo attivismo del Consiglio, si è fatto ricorso anche alla c.d. teoria dei poteri impliciti che amplierebbe i poteri del Consiglio al di là di quelli previsti dalla Carta in modo da permettere di fare fronte a quelle competenze e responsabilità primarie del Consiglio. Così come si è parlato di 'costituzionalismo', o anche di una prassi uniforme a sostegno di quanto deciso dal Consiglio, o ancora di successive 'ratifiche' dello stesso Consiglio che ne avrebbero successivamente 'sanato' certi abusi...

Arangio-Ruiz, con coerenza e, possiamo dirlo, con coraggio, dedicò serrate critiche a queste ricostruzioni che miravano a giustificare un Consiglio di sicurezza legislatore, giudice e 'poliziotto' del mondo. E presentò le sue lucide critiche in più circostanze e in diverse sedi, inclusa la Commissione del diritto internazionale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Basti qui ricordare: G. ARANGIO-RUIZ, *The Establishment of the International Tribunal for the Former Territory of Yugoslavia and the Doctrine of Implied Powers of the United Nations*, in, *Dai Tribunali penali internazionali ad hoc a una Corte permanente*, a cura di

Da parte mia, pur condividendo da un punto di vista teorico molte delle posizioni di Arangio-Ruiz, credo che soprattutto in relazione ai Tribunali penali internazionali *ad hoc* non si possa non tenere conto sia della, anch'essa coraggiosa, giurisprudenza della Camera di appello del Tribunale internazionale per la ex-Iugoslavia, soprattutto nel caso Tadić, sia della circostanza che l'intero sistema delle Nazioni Unite e i suoi Stati membri hanno finito col sostenere – pur con critiche e voci discordi – le attività dei due Tribunali penali internazionali *ad hoc*. E non entro ovviamente nel merito di come e quanto l'esistenza dei Tribunali penali internazionali *ad hoc* abbia dato vita a sviluppi, ovviamente sia positivi che negativi, inimmaginabili del diritto internazionale umanitario, e non solo di quello.

#### 4. *Riflessioni conclusive: al di là della funzione 'normativa' dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza*

In estrema sintesi, direi che un giurista deve guardare alla Carta dell'ONU e, secondo l'insegnamento di Arangio-Ruiz, alla natura contrattuale (egli direbbe *relationnelle*) dei rapporti tra Stati membri dell'ONU per definire anche la funzione 'normativa' dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza.

In relazione all'Assemblea generale le accurate ricostruzioni di Arangio-Ruiz a me sembrano ancora oggi inattaccabili da un punto di vista teorico e alla luce della prassi. Occorre però riconoscere che se nel caso dell'Assemblea generale appare indubbio che la prassi dei circa ottanta anni dell'ONU ha confermato che le risoluzioni dell'Assemblea generale non possono che avere la portata di raccomandazioni, quale che sia la denominazione e la forma ad esse date e qualsiasi sia la modalità della loro adozione e il sostegno della *membership*, e tuttalpiù sono dichiarative dello stato del diritto internazionale cui esse fanno riferimento, per il Consiglio di sicurezza occorre, proprio alla luce della prassi, fare riflessioni ulteriori e chiedersi cosa accada non soltanto nel caso in cui il Consiglio di sicurezza decida *ultra vires*, ma quando esso *non decida*, pur avendo, secondo l'Assemblea generale, l'obbligo di farlo. Mi riferisco, dunque, ai rapporti

---

F. Lattanzi e E. Sciso, Editoriale scientifica, Napoli, 1996, pp. 31-45; Id., *On the Security Council's "Law-Making"*, in «Rivista di diritto internazionale», 2000, pp. 609-725; Id., *The ICJ Statute, the Charter and Forms of Legality Review of Security Council Decisions*, in *Man's Inhumanity to Man: Essays on International Law in Honour of Antonio Cassese*, a cura di L.C. Vohrah *et al.*, Kluwer, The Hague, 2003, pp. 41-64.

tra Assemblea generale e Consiglio di sicurezza e mi riferisco, ovviamente, a quanto sta succedendo dal 24 febbraio 2022 in Ucraina, dove non possono nutrirsi dubbi sull'esistenza – confermata dall'Assemblea generale – di un'aggressione da parte di uno dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza rispetto a un Paese limitrofo.

Provo a chiarire: se non ci sono dubbi sul carattere di raccomandazioni delle risoluzioni dell'Assemblea generale che non possono dunque essere considerate vincolanti dagli Stati membri, mi chiedo quale portata riconoscere alle risoluzioni dell'Assemblea generale quando questa sia chiamata dal Consiglio di sicurezza (in caso di sua paralisi) a pronunciarsi su questioni riguardanti il mantenimento della pace e sicurezza internazionali, come avvenuto più di recente il 2 marzo del 2022 e il 13 ottobre 2022 proprio in relazione all'aggressione della Russia all'Ucraina (e ai seguiti dell'aggressione). Se la Carta è chiara nell'assegnare esclusivamente al Consiglio, ex art. 39, la competenza ad accertare l'esistenza di un atto di aggressione (oltre che di una minaccia alla pace), quale portata attribuire alla circostanza che tale accertamento sia stato fatto dall'Assemblea generale che si è espressa, a maggioranza di più dei due terzi della membership, *su richiesta* del Consiglio? Probabilmente si dirà che non è la prima volta che questo accade e si ricorderà la risoluzione 'Uniting for Peace' del 1950...

A me pare che l'aggressione all'Ucraina si presenti in modo diverso e mi sembra di potere dire che a partire dal 22 febbraio 2022, si stia realizzando di fatto, in maniera del tutto irrituale, e ovviamente *mutatis mutandis*, quanto prospettato da Arangio-Ruiz in relazione all'accertamento della responsabilità della commissione di un crimine internazionale di uno Stato.

Per essere chiaro fino in fondo mi affido alle parole di Arangio-Ruiz a proposito del regime delle conseguenze dei crimini internazionali di Stati. A questo proposito, Arangio-Ruiz, rievocando quanto accaduto nella Commissione del diritto internazionale tra il 1994 e il 1996 e soffermandosi in particolare sul tentativo di costruire un meccanismo che coinvolgesse Assemblea generale, Consiglio di sicurezza e Corte internazionale di giustizia nell'attribuzione di un crimine ad uno Stato, diceva nel 1996: «Conscio della necessità di sottrarre almeno l'accertamento/attribuzione di un crimine all'arbitrio dei singoli Stati, proponevo che esso fosse affidato in una fase politica preliminare all'Assemblea generale o al Consiglio (l'uno o l'altro a scelta degli Stati accusatori) ma nella fase decisiva alla Corte internazionale di giustizia. Tendevo ad un tempo a evitare l'affidamento della questione al solo giudizio politico (coinvolgendo anche la Corte) e di sottrarla all'esclusivo potere del Consiglio di sicurezza, dove i membri permanenti sarebbero stati coperti, grazie al 'veto', da una vera e propria

immunità da ogni accusa di crimine»<sup>2</sup> L'intervento dell'Assemblea generale in questa situazione potrebbe in realtà essere visto proprio come uno dei meccanismi (o delle procedure) da utilizzare per accertare la responsabilità degli Stati per atti illeciti. La proposta di Arangio-Ruiz veniva contestata all'interno della Commissione del diritto internazionale dal componente americano della stessa, Robert Rosenstock, e la circostanza che essa non sia stata accolta dalla Commissione ha portato Arangio-Ruiz a dimettersi da Relatore speciale.

Per ritornare all'aggressione della Federazione russa all'Ucraina, si consideri che già il 26 febbraio 2022 l'Ucraina ha adito la Corte internazionale di giustizia con la richiesta di accertare la presunta commissione del crimine di genocidio in territorio ucraino, e chiedendo l'adozione di misure cautelari<sup>3</sup>. Ed è altrettanto noto che la Corte, nell'accogliere la richiesta ucraina di misure cautelari, ha fatto riferimento

---

<sup>2</sup> ARANGIO-RUIZ, *Nazioni Unite e legalità internazionale*, in AA.VV., *L'ONU: cinquant'anni di attività e prospettive per il futuro*, pubblicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1996, pp. 387-415 (sp. p. 411). E inoltre: «Ebbene, mi sono scontrato con il collega americano nella Commissione, a detta del quale non occorre scomodare né la Corte né l'Assemblea generale: giacché, costituendo la maggior parte dei crimini, e non soltanto l'aggressione, delle "minacce alla pace" ai sensi dell'articolo 39 della Carta, non vi era nemmeno bisogno che il progetto di convenzione sulla responsabilità prevedesse alcunché in tema di crimini. Bastava la competenza del Consiglio di sicurezza. All'obiezione che il Consiglio ha solo il compito di mantenere la pace e non quello di giudice, il collega ribatteva, in buona sostanza, che la materia era coperta dai poteri impliciti del Consiglio al quale lui riconosceva poteri sia giudiziari che legislativi. A nulla è valso non solo l'argomento che la Carta non è una costituzione ma nemmeno l'argomento che dei crimini diversi dall'aggressione, vale a dire quelli contro l'autodeterminazione, contro i diritti umani e contro l'ambiente, sarebbe stato più logico investire – ferma restando l'ultima parola alla Corte dell'Aja – l'Assemblea generale o quantomeno anche l'Assemblea generale. Inutile aggiungere che il collega americano è riuscito ad avere partita vinta quasi del tutto, grazie anche all'assenza di vari membri e ad una certa inerzia di altri; perché la materia dei crimini è rimasta, sì nel progetto: ma nella parte rilevante del progetto alla quale mi ero opposto con tanto vigore da giungere alle dimissioni da Relatore Speciale non figura il minimo ruolo né dell'Assemblea generale né della Corte. Non si nomina a dire il vero neppure il Consiglio di sicurezza. Ma non lo si nomina, appunto, perché sarebbe destinato, secondo la maggioranza che ha favorito la soluzione da me aversata, ad occuparsi della materia nell'esercizio dei poteri che implicitamente la Carta gli attribuirebbe quale organo preposto dagli articoli 24 e 25 e dal Capo settimo della Carta al mantenimento della pace e della sicurezza» (pp. 411-412).

<sup>3</sup> *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation, ICJ Reports 2022, Request for the indication of provisional measures. Order of 16 March 2022. Disponibile all'indirizzo: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf>*

proprio alla risoluzione dell'Assemblea generale del 2 marzo<sup>4</sup> e ha citato largamente tale risoluzione accogliendo una parte delle misure richieste dall'Ucraina.

Credo che i fatti della vita reale, e in particolare questa combinazione di attività (e d'inattività) dell'Assemblea generale, del Consiglio di sicurezza e della Corte internazionale di giustizia in relazione alla tragica situazione che stiamo vivendo dicano molto sulla lungimiranza e sul 'fiuto' politico, oltre che sull'indiscutibile solidità delle costruzioni giuridiche, del Professore Arangio-Ruiz.

---

<sup>4</sup> *Ivi*, nei paragrafi 19 e 76. Nel par. 76: «... the Court takes note of resolution A/RES/ES-11/1 of 2 March 2022, of the General Assembly of the United Nations, which, inter alia, “[e]xpress[es] grave concern at reports of attacks on civilian facilities such as residences, schools and hospitals, and of civilian casualties, including women, older persons, persons with disabilities, and children”, “[r]ecogniz[es] that the military operations of the Russian Federation inside the sovereign territory of Ukraine are on a scale that the international community has not seen in Europe in decades and that urgent action is needed to save this generation from the scourge of war”, “[c]ondemn[s] the decision of the Russian Federation to increase the readiness of its nuclear forces” and “[e]xpress[es] grave concern at the deteriorating humanitarian situation in and around Ukraine, with an increasing number of internally displaced persons and refugees in need of humanitarian assistance».